

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 090/CGF – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2011

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Marco Lipari, Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIGNOR LUIGI ABBATE (ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI), SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C., 1, COMMA 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 956/921 PF 10-11/AM/MA DELL'11.8.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)

Con la pronuncia impugnata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato la richiesta di deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Luigi Abbate, iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché della società A.C. Legnano Calcio, a titolo di responsabilità, ex art. 4, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al suo tesserato.

La richiesta di deferimento era riferita:

a) all'asserita violazione del vincolo di giustizia, di cui agli articoli 30 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 15 C.G.S., in quanto l'incolpato aveva adito direttamente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, promuovendo un sequestro conservativo nei confronti della società A.C. Legnano S.r.l., ed attivandone l'esecuzione, senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale;

b) alla contestata violazione dell'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 N.O.I.F., per non avere notificato alla Lega di competenza l'azione promossa dinanzi all'AGO.

La decisione impugnata si basa, essenzialmente, sulla affermazione secondo cui, nel caso di specie, risultano esauriti tutti i gradi interni della giustizia sportiva e, pertanto, all'atto della proposizione della domanda dinanzi al Tribunale civile non sussisteva più il vincolo di giustizia, anche considerando che non sono soggette al vincolo le controversie decise con lodo arbitrale.

La Procura Federale deduce che la domanda giudiziaria proposta attiene non solo all'esecuzione del lodo pronunciato dal lodo arbitrale (per una somma pari a € 23.900.00), ma anche al pagamento dello stipendio relativo al mese di giugno 2009 (per un importo di € 2.9887,50). Pertanto, la contestata violazione si riferisce proprio alla circostanza che la domanda cautelare proposta attiene anche, sia pure per una parte, ad una pretesa non valutata dagli organi della giustizia sportiva e dal Collegio arbitrale.

La tesi della Procura ricorrente non è condivisibile, per due ragioni concorrenti.

Anzitutto, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non è configurabile alcuna violazione della clausola compromissoria, in relazione alla proposizione, dinanzi alla giurisdizione ordinaria, di domande cautelari (quali il sequestro conservativo) e alla loro esecuzione, posto che

nessun organo della giustizia sportiva, e tanto meno i collegi arbitrali, sono titolari di poteri corrispondenti a quelli spettanti al giudice ordinario della cautela.

La necessità di un rapido ricorso alla giustizia ordinaria, allo scopo di ottenere provvedimenti cautelari di contenuto patrimoniale, del resto, risulta particolarmente evidente nel caso di specie, considerando che sono state azionate pretese retributive (come tali da presumere indifferibili) nei confronti di una società in conclamato stato di difficoltà economica, poi sfociato in stato di vera e propria insolvenza.

In secondo luogo, va considerato che la porzione della domanda riferita alla mensilità del giugno 2011 si trova in un rapporto di evidente collegamento con la pretesa fatta valere vittoriosamente dinanzi al collegio arbitrale, che aveva accertato, in termini ampi, il pregresso inadempimento della Società Legnano.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.

2. RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Latina/Andria Bat, disputata il 31.10.2011.

La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: *“perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara con volto coperto da passamontagna e armati di bastoni, tentavano di aggredire l'opposta tifoseria che sopraggiungeva allo stadio, lanciando due petardi, alcuni sassi e bottiglie di vetro, senza conseguenze, prontamente allontanati dall'intervento delle forze dell'ordine; altri sostenitori, durante la gara ed al termine dell stessa, intonavano cori offensivi verso l'opposta tifoseria.*

La parte reclamante sostiene che vi siano delle discrepanze tra quanto asserito nel rapporto del commissario di campo della Lega, Sig. Acquaviva Roberto (su cui si basa la contestata sanzione) e le risultanze del referto arbitrale.

A suo dire, poi, anche le dichiarazioni espresse dai funzionari della Questura di Latina ridimensionerebbero la reale portata dei fatti posti a base della sanzione.

Nessuno degli argomenti proposti è idoneo a contrastare la correttezza dell'impugnato provvedimento sanzionatorio.

La circostanza che il referto arbitrale non menzioni alcuni degli episodi in questione, infatti, non dimostra affatto che questi non si siano verificati.

Anche l'asserita difformità tra il rapporto del commissario di campo e le dichiarazioni rese dai funzionari della Questura non assume particolare rilievo ai fini della misura della sanzione inflitta, posto che risulta incontestato che un gruppo di tifosi del Latina con i passamontagna (5 o 6), abbia fatto esplodere dei petardi.

Le relazioni della Questura non escludono affatto che queste persone fossero armate di bastoni e abbiano lanciato sassi e bottigliette.

Del pari, non assume rilievo alcuno la circostanza che vi sia stata discrepanza tra il rapporto del commissario di campo e quello del collaboratore della Procura Federale, in merito al momento in cui è stato esploso il petardo nello stadio (67° o 21° del primo tempo).

Infine, non è sufficiente per elidere o attenuare la responsabilità della reclamante la circostanza che la Società reclamante abbia realizzato un nuovo impianto di videosorveglianza e abbia incrementato da 28 a 40 il numero degli steward per ogni gara interna.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 31.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 02.11.2011)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale Lega Pro – Prima Divisione, Girone A Benevento/Taranto, disputata il 31.10.2011.

La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: *“per indebita presenza durante la gara nel recinto di gioco ed al termine della stessa negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che vi permanevano nonostante gli inviti di un addetto federale; perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco tre bottigliette in plastica e una bottiglia di acqua semivuota che sfiorava un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze; perché un addetto alla sicurezza spintonava un calciatore della squadra avversaria che rientrava negli spogliatoi, perché espulso.”*

La parte reclamante lamenta l'eccessività e la “sproprietà” della sanzione contestata, prospettando la sussistenza di diverse circostanze attenuanti.

Nessuno degli argomenti indicati dalla società interessata merita condivisione.

In particolare, né la scelta di avvalersi del servizio di stewards professionali, né la riconosciuta cooperazione con le forze dell'ordine, seppure astrattamente apprezzabili per dimostrare l'intento della società di prevenire le violazioni, risultano in concreto idonee ad attenuare la responsabilità della reclamante, in relazione alla gravità degli episodi accertati e a loro modo di manifestarsi.

Inoltre, La sanzione irrogata va giudicata congrua, rispetto alle violazioni contestate, pur tenendo conto del dato obiettivo secondo cui gli episodi illeciti non hanno alterato il regolare andamento della gara.

La misura dell'ammenda comminata dal giudice sportivo, infine, deve reputarsi pienamente proporzionata anche alla precedente condotta serbata dalla società nel corso della stagione sportiva.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abet